

POLIZZA RC PATRIMONIALE II RISCHIO

La presente polizza è stipulata tra il Contraente

FCT HOLDING SRL
Piazza Palazzo di Città 1 – 10121 TORINO
CF/PI 0876519005
N. CIG

e
Compagnia di Assicurazione

Nome
Via/Piazza
C.F / P. IVA
.....

Durata del contratto

dalle ore 24.00 del	22/9/2015
alle ore 24.00 del	31/12/2016

Il presente contratto non è soggetto a tacito rinnovo ai sensi dell'art. 23 della Legge 62/2005

SCHEDA DI COPERTURA

1.	<u>ASSICURATORI, SOCIETÀ O COMPAGNIA</u> <i>L'Impresa assicuratrice o il gruppo di Imprese che prestano l'assicurazione</i>														
2.	<u>CONTRAENTE E ASSICURATO</u> FCT HOLDING Srl														
3.	<u>PERIODO DI ASSICURAZIONE</u> Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 del 22/09/2015 3.2 alle 24.00 del 31/12/2016 3.3 Primo periodo Dalle 24.00 del 22/09/2015 alle 24.00 del 31/12/2016														
4.	4.1 <u>MASSIMALE PER SINISTRO</u> € 10.000.000,00 4.2 <u>MASSIMALE AGGREGATO ANNUO DI POLIZZA</u> € 10.000.000,00														
5.	<u>FRANCHIGIA</u> Massimale polizza base € 10.000.000,00														
6.	6.1 <u>PERIODO DI EFFICACIA RETROATTIVA</u> 5 anni 6.2 <u>PERIODO DI EFFICACIA ULTRATTIVA</u> 5 anni														
7.	<u>CLAUSOLA BROKER</u> 7.1 Broker L'intermediario iscritto al R.U.I. ai sensi del D.Lgs. 209/2005, incaricato del servizio di brokeraggio assicurativo in favore dell'Amministrazione cui è affidata la gestione e l'esecuzione dell'assicurazione. 7.2 Corrispondente (in caso di aggiudicazione Lloyd's of London)														
8.	<u>PREMIO</u> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 40%;">Sezioni</th> <th style="width: 20%;">Premio imponibile</th> <th style="width: 20%;">Imposte</th> <th style="width: 20%;">Premio lordo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1 - RC Patrimoniale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Totale</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Sezioni	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo	1 - RC Patrimoniale				Totale			
Sezioni	Premio imponibile	Imposte	Premio lordo												
1 - RC Patrimoniale															
Totale															

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Art. 1) Definizioni

Ogni termine che nella presente Polizza sia indicato in grassetto, al singolare o al plurale, si intende definito come segue:

Assicurato/i	Le persone fisiche assicurate ai termini della Polizza di Primo Rischio .
Compagnia
Contraente	La Società o Ente indicati al punto 2 della scheda di copertura, che sottoscrive la presente Polizza.
Periodo Assicurativo	Il tempo intercorrente tra la data di effetto e la data di scadenza della presente Polizza , indicate nel frontespizio della medesima.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Polizza di Primo Rischio	La polizza o le polizze sottostanti, qui elencate: Compagnia n. di polizza massimale aggregato
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Compagnia .
Limite di Risarcimento Aggregato	Il limite di risarcimento per sinistro, per cumulo di sinistri diversi e per anno
Sinistro	La richiesta di risarcimento così come definita dalla Polizza di Primo Rischio .

Per facilità di lettura i termini definiti potranno essere ripetuti.

Art. 2) Oggetto dell'Assicurazione

1. Il **Contraente** dichiara che, oltre alla presente **Polizza**, è stata stipulata per lo stesso rischio una **Polizza di Primo Rischio** avente limite di risarcimento aggregato di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni) e scadenza contrattuale il 31 Dicembre 2016.
2. Ciò premesso, la presente **Polizza** si intende prestata per l'eccedenza ai limiti sopra indicati, fino alla concorrenza di un **Limite di Risarcimento Aggregato** in eccesso di Euro 10.000.000,00 (diecimilioni), alle condizioni normative previste dalla **Polizza di Primo Rischio**, che qui si intendono integralmente richiamate e operanti (Follow Form).
3. Le integrazioni e/o le modifiche apportate alla **Polizza di Primo Rischio** sopra riportata dovranno essere comunicate anche alla **Compagnia** e non avranno efficacia fintanto che non saranno state da quest'ultima accettate per iscritto.
4. La presente **Polizza**:
 - a) opera a primo rischio nel solo caso di esaurimento del massimale della **Polizza di Primo Rischio**, con applicazione delle franchigie, degli scoperti e dei sottolimiti previsti dalla **Polizza di Primo Rischio**;
 - b) non opera in eccesso ai sottolimiti previsti dalla **Polizza di Primo Rischio**;
 - c) nel solo caso in cui la **Polizza di Primo Rischio** non fosse per qualunque ragione valida, efficace e operativa, ivi compresa l'impossibilità degli assicuratori di far fronte alle proprie obbligazioni per una qualsiasi situazione d'insolvenza, la presente **Polizza** opererà comunque alle condizioni della **Polizza di Primo Rischio**, in eccesso alla somma di € 10.000.000,00 (diecimilioni) che costituirà - in tal caso - la franchigia per sinistro.

Nel caso di erosione parziale del massimale della **Polizza di Primo Rischio**, la presente polizza opererà per le somme eccedenti il massimale residuo garantito dalla polizza di Primo Rischio.

Art. 3) Limite di risarcimento

Il limite di risarcimento indicato al punto 4 del frontespizio rappresenta l'importo massimo che la **Compagnia** sarà tenuta a pagare per ogni **Periodo Assicurativo**, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1917 del codice civile.

Art. 4) Diritto di surroga

La **Compagnia** che ha risarcito il danno è surrogata fino alla concorrenza dell'ammontare del risarcimento nei diritti dell'**Assicurato** verso i terzi responsabili (art. 1916 Cod.Civ.).

Art. 5) Partecipazione alla gestione dei sinistri

La **Compagnia** può decidere a sua discrezione di partecipare alle indagini e/o alla difesa afferenti a un **Sinistro** coperto dalla presente **Polizza**, anche se il limite di risarcimento della **Polizza di Primo Rischio** non sia stato esaurito.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 6) Dichiarazione relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del **Contraente** o degli **Assicurati** relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 cod.civ.).

Art. 7) Pagamento del Premio

L'assicurazione decorre dalle ore 24 del giorno indicato in **Polizza** sempre che il pagamento della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901, 1° comma, Cod.Civ., entro sessanta giorni dalla sopraccitata data.

Se il **Contraente** non paga i **Premi** o le rate di **Premio** successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del sessantesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 cod.civ.). I **Premi** devono essere pagati all'Intermediario al quale è assegnata la **Polizza** oppure alla **Compagnia**.

Art.8) Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9) Variazioni del rischio

Le parti convengono che le variazioni che comportano diminuzioni o aggravamento del rischio conseguenti a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non sono soggette alla disciplina degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile e che, pertanto, il nuovo rischio rientra automaticamente in garanzia senza modifica del premio, a eccezione delle variazioni modificative della natura dell'Assicurato che comporteranno, a far tempo dalla data dell'intervenuta modifica, la risoluzione di diritto del contratto e la non ripetibilità, neppure parziale, dell'eventuale premio annuo corrisposto. Nel caso di diminuzione del rischio, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso..

Art. 10) Durata della Polizza

La presente polizza ha durata dalle ore 24 del 22/09/2015 e scadenza alle ore 24.00 del 31/12/2016 A tale data la polizza si intenderà cessata senza obbligo di preventiva disdetta.

Il premio alla firma sarà corrisposto per il periodo indicato al punto 3.3 della Scheda di Copertura

È facoltà del **Contraente**, entro la naturale scadenza, richiedere alla Società, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 120 giorni.

La Società s'impegna a prorogare l'assicurazione, per il periodo massimo suddetto, alle medesime condizioni, contrattuali ed economiche, in vigore ed il relativo rateo di premio verrà corrisposto entro 60 giorni dall'inizio della proroga.

L'Ente, a seguito di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da Centrali di committenza (art. 1, comma 13, D.L. 95/2012 convertito in Legge 135/2012 s.m.i.), si riserva di recedere dal contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite

Art. 11) Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla **Polizza** sono a carico del **Contraente**.

Art. 12) Rinvio alle norme di legge – Foro competente

Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente polizza, si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti in materia. È convenuto tra le parti che la presente polizza è regolata da e sarà interpretata esclusivamente in base alla legge italiana.

Per le eventuali controversie inerenti la presente polizza è competente in via esclusiva l'Autorità Giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente.

ART. 12 Bis Foro e organismo di mediazione competenti

Per qualsiasi controversia tra le parti relativa, derivante o collegata al presente contratto, comprese le controversie relative alla sua interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e/o risoluzione, le parti, a seguito di specifica trattativa ex art. 28 C.P.C., si sono determinate ad indicare quale foro di esclusiva competenza territoriale, quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Inoltre, in deroga alle prescrizioni di cui alla legge n. 28/2010 s.m.i., le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art. 13) Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali l'Ente assicurato è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) o altro mezzo (telefax e simili, nonché a mezzo posta elettronica) indirizzati alla Società oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito l'incarico per la gestione della polizza.

Art. 14) Obblighi del Contraente e degli Assicurati in caso di Sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo telefax, alla Società oppure al Broker indicato in polizza, entro 30 giorni lavorativi da quando il Settore o l'Ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di Richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.

Art. 15) Coassicurazione e delega (nell'eventualità di coassicurazione)

L'assicurazione è divisa per quote tra le Società di seguito indicate:

..... % delegataria;
 % coassicuratrice;
 % coassicuratrice.

In caso di sinistro, la Società delegataria ne gestirà e definirà la liquidazione e le Società coassicuratrici, che si impegnano ad accettare la liquidazione definita dalla Società delegataria, concorreranno nel pagamento dell'indennizzo calcolato a termini delle condizioni tutte in proporzione della quota da esse assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

Con la firma della polizza le coassicuratrici danno mandato alla Società delegataria a firmare i successivi documenti di modifica anche in loro nome e per loro conto, a condizione che l'Intermediario abbia preventivamente pattuito le modifiche stesse con la delegataria.

Pertanto la firma apposta dalla Società delegataria rende validi ad ogni effetto i successivi documenti anche per le coassicuratrici.

Art. 16 Clausola Broker

L'Assicurato dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Società indicata al punto 7.1 della Scheda di Copertura in qualità di Broker, ai sensi del d.lgs 209/05 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso.

La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi possa essere fatto tramite il Broker sopra designato e riconosce che tale atto è liberatorio per l'Assicurato/Contraente.

Resta infine inteso che ogni documento contrattuale sarà trasmesso al Broker a spese della Società.

L'attività di brokeraggio non comporterà alcun onere economico a carico dell'Amministrazione; il compenso per lo svolgimento dell'incarico affidato al Broker è posto a carico della Società, conformemente agli usi di mercato. Tale compenso costituirà parte dell'aliquota comunque riconosciuta dalla Società alla propria rete distributiva. La Società prende altresì atto che non appena scadrà il contratto di brokeraggio assicurativo stipulato dal Contraente con il citato Broker, il Contraente stesso comunicherà alla Società il nominativo dell'eventuale nuovo soggetto affidatario del servizio, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo.

Il compenso del Broker è pari al 8 per cento del premio imponibile.

ART. 16 Bis – GESTIONE DELLA POLIZZA CORRISPONDENTE/COVERHOLDER

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata a un Corrispondente o Coverholder dei Lloyd's of London, si prende e da atto di quanto segue:

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 della scheda di copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione.

Pertanto:

ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente si considererà come effettuata dai Sottoscrittori;

ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori.

Art. 17 Tracciabilità dei Flussi Finanziari

L'Assicuratore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 comma 8 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. a pena di nullità assoluta del contratto.

Il contratto di assicurazione sarà risolto, ai sensi ed effetti di quanto stabilito dall'art 3 comma 9.bis della Legge, nel caso in cui l'Assicuratore esegua transazioni finanziarie inerenti il contratto d'assicurazione (pagamenti / incassi) senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

L'Assicuratore si impegna a riportare negli strumenti di pagamento in relazione a ciascuna transazione, il Codice Unico di Progetto (CUP) ove obbligatorio ai sensi di legge ed in ogni caso riportando il Codice identificativo gara (CIG) assegnato dall'Autorità sulla vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. In difetto F.C.T. si riserva il diritto di procedere ai sensi ed effetti di quanto previsto dall'art. 1456 c.c., alla risoluzione del contratto.

L'Assicuratore nel caso in cui dovesse avere notizia che un suo subcontraente non abbia dato corso agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i., deve informarne F.C.T. e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante; in difetto F.C.T. potrà procedere alla risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi ed effetti dell'art. 1456 c.c.

Inoltre, l'Assicuratore si impegna, nei contratti che andrà se del caso a stipulare con subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'oggetto del contratto, ad inserire a pena di nullità assoluta del subcontratto, una clausola con la quale ciascuna parte del subcontratto si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i.

CONTRAENTE
(Timbro e Firma)

COMPAGNIA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 cod.civ. il Contraente dichiara di aver preso visione e di approvare espressamente le disposizioni di cui ai seguenti articoli delle Norme che regolano l'Assicurazione in generale:

- Art. 10 Polizza senza tacito rinnovo
- Art. 12 Foro competente
- Art. 14 Obblighi del Contraente e degli Assicurati in caso di Sinistro

CONTRAENTE
(Timbro e Firma)